

**RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**  
**Proposta di legge**

**Titolo:** Istituzione del Comune di Castellina Riparbella, per fusione dei Comuni di Castellina Marittima e di Riparbella.

**I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

La proposta ha l'obiettivo di costituire un nuovo comune denominato Castellina Riparbella, a seguito della contestuale estinzione dei comuni di Castellina Marittima e di Riparbella.

Lo strumento legislativo è necessario e richiesto espressamente dal comma secondo dell'articolo 133 della Costituzione.

**2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente):**  
Residuale.

**3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia**

Il provvedimento è compatibile con il quadro normativo nazionale. In particolare, è compatibile con l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia**

Coerenza dell'intervento normativo con la l.r. 68/2011.

**5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale**

La legge è compatibile con i principi costituzionali, di cui all'articolo 133, secondo comma della Costituzione e statutari. Non interviene sul riordino delle funzioni (principio di sussidiarietà). La legge non incide sulla potestà regolamentare degli enti locali.

**6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

La legge non presenta profili di interferenza con l'ordinamento comunitario.

**7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).**

Per quanto detto al punto 6, la legge non richiede notifica alla Commissione europea.

**II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

**1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa**

La legge rispetta detti principi.

**2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e le relative regole redazionali,**

**con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento.**

Le regole suddette sono state osservate.

- 3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica**

La legge non dispone deroghe rispetto ad altre normative vigenti.

- 4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione di eventuali atti attuativi**

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

- 5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina**

Non è prevista una disciplina transitoria.